ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI ART.25 D.P.R. 955/1982

CONTRATTO DI AFFITTO DELL'ALPE PASCOLIVA CADI' - ANNI 2020 - 2024 – A MEZZO DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART.45 LEGGE 203/82

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ presso la Federazione Provinciali Coltivatori Diretti, con sede in Via Einaudi 11 a Brescia, sono convenuti:

a) il **Comune di Edolo**, con sede in Largo Mazzini 1 in Edolo (BS), rappresentato dal Responsabile dell'Area Amministrativa Dr. Masneri Luca, nato a Breno il 13/10/1982, domiciliato presso la sede Comunale , che agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta - P.IVA 00577230980 e C.F. 00760070177;

PARTE PROPRIETARIA LOCATRICE DA UNA PARTE;

b) il sig.**VIDILINI PIERO**, nato a Edolo il 20/02/1962 residente in [redacted], C.F. [redacted], iscritto al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Brescia con la qualifica di piccolo imprenditore sez.speciale coltivatore diretto, P.IVA [redacted];

PARTE AFFITTUARIA CONDUTTRICE DALL'ALTRA;

PREMESSO

- che con delibera della Giunta Comunale nr. ---- del ----- avente per oggetto "Concessione in affitto mediante affidamento diretto delle malghe comunali denominate: Stain, Cadì, Mola e La Valletta. Approvazione schema di contratto d'affitto ed autorizzazione alla firma" è stato deliberato di concedere in affitto la Malga CADI' al Sig. Vidilini Piero per gli anni 2020 -

2024;

- che la parte proprietaria acconsente che tutte le clausole contrattuali vengano formalizzate con l'intervento e l'assistenza dei rispettivi rappresentanti professionali di categoria che con la loro firma legittimano l'accordo stesso;

- che interpretando la comune volontà delle parti comparenti e constatato l'interesse del Sig. Vidilini Pietro di ottenere la concessione dei terreni per lo svolgimento della attività agricola, i rappresentanti sindacali hanno proposto la stipula del contratto in deroga alla richiamata normativa di cui alla legge 203/82 precisando che la validità delle intese raggiunte è riconosciuta dagli artt. 23 e 29 della legge n. 11 dell'11.02.71 nonché dagli artt. 45 e 48 della legge 203/82,

CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto appresso:

ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO ED IDENTIFICAZIONE DEGLI ALPEGGI

Con la sottoscrizione del presente accordo stipulato ai sensi dell'art.45 della Legge 203/82, il Comune di Edolo (PARTE PROPRIETARIA) con sede in Largo Mazzini 1 in Edolo (BS), rappresentato dal Responsabile dell'Area Amministrativa, sopra generalizzato, che agisce per conto ed interesse del Comune medesimo ed in esecuzione dei predetti atti, concede in semplice affitto al sig. VIDILINI PIERO (PARTE CONDUTTRICE), sopra generalizzato, alcuni terreni e fabbricati rurali siti in Comune censuario di Ponte di Legno così catastalmente identificati nel NCT di Ponte di Legno: foglio 40 nn. 62, 6, 18, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 53, 56, 57, 60, 61, 75,

78, 81, 84, 93 foglio 41 nn. 3, 4, 14, 22, 24, 33 foglio 52 nn. 27, 28, 29, 33, 37, 38, 39, 114, per una superficie complessiva di **ha. 86,3374.** Fabbricati: foglio 52 nn. 215/1 e 213.

ART. 2. NORME

L'affittuario è autorizzato ad esercitare nell'alpeggio di cui al presente contratto le attività di pascolamento dell'alpe, durante il periodo di monticazione previsto dal piano silvopastorale dal 15 giugno al 10 settembre.

Richiamata, inoltre, la deliberazione della Giunta Comunale n.102/2005 con la quale l'Amministrazione Comunale di Edolo ha espresso parere favorevole affinché i conduttori presenti o futuri della "malga" in questione si attengano alle indicazioni del piano di pascolamento dell'alpeggio presentato in Regione entro il 28/6/2003.

Il Comune consegna all'affittuario gli immobili nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza che lo stesso possa vantare od eccepire alcun pretesa da parte del Comune.

ART. 3. DURATA DEL CONTRATTO DI AFFITTO

In applicazione della legge 03 maggio 1982 n.203, ed in particolare dell'art.43, la durata dell'affitto viene stabilita limitatamente al periodo di monticazione degli anni 1/5/2020 – 31/12/2024 non rinnovabile tacitamente.

Al termine del contratto, al momento della liberazione del fondo, all'affittuario non spetterà alcun indennizzo.

ART.4. CANONE D'AFFITTO

Il canone annuo dovuto dall'affittuario è determinato in euro 2.300,00= (diconsi euro duemilatrecento/00), in deroga agli artt.9 e seguenti della

Legge 203/82, a favore del Comune di Edolo, da versarsi in due rate come segue:

- acconto di euro 1.150,00= entro l'1 giugno di ciascun anno;
- saldo pari ad euro 1.150,00= entro l'1 settembre di ciascun anno.

Per il pagamento effettuato in ritardo sulla scadenza fissata, e comunque, non oltre 60 giorni, verranno applicati gli interessi di mora nella misura del 2,5%, come pure, produrranno ipso jure la risoluzione del rapporto di affitto per fatto e colpa dell'affittuario.

L'affittuario a garanzia degli obblighi contrattuali e di quanto espresso nel capitolato speciale di affittanza ha versato al Comune la somma di euro 516,46 (diconsi euro cinquecentosedici/46) mediante versamento in contanti presso la tesoreria Comunale il 29/06/2000. Al termine della vigenza del presente contratto, qualora nulla osti, detta cauzione, salvo eventuale decurtazione per inadempienze e penalità, verrà restituita all'interessato.

ART. 5. RESPONSABILITÀ

L'affittuario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell'utilizzo del pascolo. Il comune di Edolo, non risponderà, comunque, dei danni alle persone, alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito dell'attività dell'affitturaio, dichiarandosi escluso ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.

ART.6. RESCISSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto viene sciolto di diritto nei seguenti casi:

a) per gravi carenze o comportamenti irregolari rispetto al normale e razionale utilizzo dei beni dati in affitto, l'inosservanza delle norme e delle condizioni stabilite dal contratto e dal capitolato (approvato dal C.C. n.

20/1998);

b) qualora non venga rispettato il carico minimo stabilito dal capitolato.

Per il mancato pagamento del canone d'affitto e per quanto nel punto a) sopraindicato l'affittuario è tenuto al risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, ai sensi dell'art.1456 del C.C., nonché l'esclusione da future assegnazioni di pascoli di proprietà del Comune.

ART.7. NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le clausole del Capitolato di Affitto e delle norme e prescrizioni vigenti in materia, in particolare in materia di affitto di fondi rustici stabilite dall'attuale legislazione sui patti agrari.

ART.8. CONTROVERSIE

In caso di eventuale controversia nascente dall'interpretazione ed in esecuzione del presente contratto, ognuna delle parti prima di ricorrere all'assessorato provinciale (ex S.T.A.P.) ed all'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire un tentativo di composizione della lite con l'assistenza delle rispettive Organizzazioni Professionali Agricole inviandone notizia all'altra parte ed alle Organizzazioni stesse mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 9. SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese ed oneri del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, diritti di Segreteria, etc.,) sono a totale carico dell'affittuario.

ART. 10. SOTTOSCRZIONE DELL'ACCORDO

Sottoscrivono il presente accordo i rappresentantI delle Organizzazioni Professionali di categoria, in qualità di rappresentante della parte affittuaria

nella persona del Sig. Costa Luca della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Brescia e in qualità di rappresentante della parte proprietaria nella persona della Sig.ra Mariotto Patrizia della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Brescia, che con la propria firma legittimano l'accordo stesso agli effetti del combinato disposto dell'art.45, primo comma e 58 primo comma della Legge 203/82.

In particolare, pienamente a conoscenza del disposto dell'art.45 della Legge 203/82, le parti reciprocamente riconoscono e dichiarano:

a) di essere state ritualmente assistite dalle rispettive Organizzazioni Professionali di categoria, così come rappresentate, sin dall'inizio ed in ogni fase di formazione dell'accordo;

b) di essere state dettagliatamente informate dalle stesse di tutti i propri diritti e delle conseguenze giuridiche non solo dell'accordo nel suo insieme, ma di ogni patto e clausola dello stesso;

c) di considerare essenziale al contratto ogni suo patto ed in particolare quello sulla sua durata;

tutti i firmatari del presente accordo, in relazione ed ai sensi del D.Lvo 196/2003 esprimono il loro consenso al trattamento dei propri dati, finalizzato solo ed esclusivamente alla gestione amministrativa del contratto stesso.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il comune di Edolo – **Dr. LUCA MASNERI**

L'affittuario – **VIDILINI PIERO**

Il rappresentante delle Organizzazioni Professionali di categoria per la parte affittuaria: Luca Costa

Il rappresentante delle Organizzazioni Professionali di categoria per la parte proprietaria: Patrizia Mariotto

Sottoscrizione di clausole specifiche

L'affittuario ai sensi dell'art.1341 del Codice Civile, accetta in modo specifico i seguenti articoli: **ART.3 DURATA DEL CONTRATTO DI AFFITTO - ART.4 CANONE D'AFFITTO - ART.6 RESCISSIONE DEL CONTRATTO**

Per il comune di Edolo – **Dr. LUCA MASNERI**

L'affittuario – **VIDILINI PIERO**

Il rappresentante delle Organizzazioni Professionali di categoria per la parte affittuaria: Luca Costa

Il rappresentante delle Organizzazioni Professionali di categoria per la parte proprietaria: Patrizia Mariotto

COMUNE DI EDOLO PROVINCIA DI BRESCIA

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 della Tabella All. B, prevista dall'art. 28 del DPR 955/1982.

CONTRATTO DI AFFITTO STIPULATO A MEZZO DI ACCORDO IN DEROGA AI SENSI DELL'ART. 45 LEGGE N. 203/1982 – **LA VALLETTA**

Il giorno _____, del mese _____, dell'anno _____, presso la sede della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti:

TRA

Il Comune di Edolo, codice fiscale 00760070177, Partita IVA 00577230980, in persona del Responsabile dell'Area Amministrativa dott. Luca Masneri, nato a Breno (BS), il 13.10.1982, CF: [redacted] e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'Ente, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione di Giunta Comunale n. ---, del ----, con l'assistenza del Sig. Mariotto Patrizia, in rappresentanza della parte proprietaria; Parte Proprietaria

E

Il Sig. Marzona Alessandro, nato a Edolo il 5/8/1981, C.F. [redacted] imprenditore agricolo, con l'assistenza del Sig. Costa Luca; Parte Conduttrice

PREMESSO

- che il Comune di Edolo è proprietario dei seguenti terreni, ubicati nel Comune censuario di Edolo è catastalmente identificati nel NCT di Edolo al: Foglio 103 n. 3 – 8 – 10 che le parti dichiarano di ben conoscere;

- che la parte conduttrice ha richiesto alla parte proprietaria che gli vengano concessi in affitto i terreni in oggetto;

- che la parte proprietaria ha deliberato con proprio atto --- del ---- la concessione in affitto dei terreni predetti, a condizione che tutte le clausole contrattuali siano formalizzate con l'intervento e l'assistenza dei rispettivi rappresentanti professionali di categoria, che con la loro firma legittimano l'accordo;

- che interpretando la comune volontà delle parti comparenti e constatato l'interesse del Sig. Marzona Alessandro di ottenere la concessione dei terreni per lo svolgimento della attività agricola, i rappresentanti sindacali hanno proposto la stipula del contratto in deroga alla richiamata normativa di cui alla legge 203/82 precisando che la validità delle intese raggiunte è riconosciuta dagli artt. 23 e 29 della legge n. 11 dell'11.02.71 nonché dagli artt. 45 e 48 della legge 203/82,

Tutto ciò premesso,

si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2

Con la sottoscrizione del presente accordo, stipulato ai sensi dell'art. 45 Legge n. 203/1982, il Comune di Edolo, nella persona del Dott. Masneri Luca concede in semplice affitto e non altrimenti alla parte conduttrice, nella persona del Sig. Marzona Alessandro, che allo stesso titolo accetta ed assume, i terreni in premessa identificati.

Art. 3

L'affittuario è autorizzato ad esercitare nell'alpeggio di cui al presente contratto le attività di pascolamento dell'alpe, durante il periodo di monticazione previsto dal piano silvopastorale dal 15 giugno al 10 settembre.

La durata del presente contratto viene concordemente stabilita ed accettata dalle parti, in deroga all'art. 22 Legge n. 203/1982, per il periodo di monticazione degli anni 01/03/2020 – 31/12/2024 non rinnovabile tacitamente. In tale data la parte conduttrice, si impegna per sé, successori ed altri aventi causa, a porre nella piena e completa disponibilità della proprietà, liberi da persone e cose sue e/o di terzi, i terreni in oggetto, senza alcun indennizzo, senza bisogno di alcuna disdetta, e la data è accettata ora per allora e senza altre formalità.

Art. 4

Considerate le caratteristiche dei terreni in oggetto, e tenuto conto della loro fertilità, il canone di affitto annuo, in deroga agli artt. 9 e seguenti della Legge n. 203/1982, viene concordemente stabilito ed accettato dalle parti nella somma di Euro 200,00 (duecento/00). Tale somma dovrà essere versata al domicilio della parte proprietaria in unica soluzione entro l'1 giugno di ciascun anno.

Art. 5

Le spese di registrazione si intendono a carico della parte conduttrice.

Art. 6

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alla vigente legislazione, al Codice Civile ed al Capitolato per la conduzione dei fondi rustici nella provincia di Brescia, redatto dal Notaio

dott. Antonio Locatelli nel 1955.

Le parti, nel concordare espressamente di rilasciare, come rilasciano, ampia ed incondizionata garanzia liberatoria nei confronti delle Organizzazioni Professionali di Categoria, intervenute a prestare l'assistenza di legge nelle persone dei signori: Mariotto Patrizia, rappresentante della Organizzazione Professionale di categoria parte proprietaria e Costa Luca, rappresentante della Organizzazione Professionale di categoria per la parte affittuaria, si danno reciprocamente atto e convengono che il presente accordo è stipulato in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia di contratti di locazione di fondi rustici ed ai sensi dell'art. 45 Legge n. 203 del 3/5/1982.

In particolare, pienamente a conoscenza del disposto dell'art. 45 della Legge n. 203/1982, reciprocamente riconoscono e dichiarano :

a) di essere state ritualmente assistite dalle rispettive Organizzazioni Professionali di Categoria, così come sopra rappresentate, sin dall'inizio ed in ogni fase della formazione del presente accordo,

b) di essere state dettagliatamente informate dalle stesse di tutti i propri diritti e delle conseguenze giuridiche non solo dell'accordo nel suo insieme ma anche di ogni patto e clausola dello stesso,

c) di considerare essenziale al contratto ogni suo patto ed in particolare quello della sua durata, dichiarando che diversamente lo stesso non sarebbe stato concluso,

d) che alla firma del presente accordo erano personalmente e contestualmente presenti le parti ed i rappresentanti delle Organizzazioni Professionali di Categoria, così come sopra individuati.

Tutti i sottoscritti firmatari del presente accordo, in relazione a quanto

previsto dalla Legge 675/96, esprimono il loro consenso al trattamento dei propri dati finalizzato esclusivamente alla gestione amministrativa del contratto.

Il Comune di Edolo:

L'affittuario:

Il rappresentante della Organizzazione Professionale di categoria parte proprietaria:

Il rappresentante della Organizzazione Professionale di categoria parte affittuaria:

COMUNE DI EDOLO PROVINCIA DI BRESCIA

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 della Tabella All. B, prevista dall'art. 28 del DPR 955/1982.

CONTRATTO DI AFFITTO STIPULATO A MEZZO DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 45 LEGGE N. 203/1982 - **MOLA**

Oggi, _____, presso la sede della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti:

PARTE PROPRIETARIA

- **COMUNE DI EDOLO** sede in Edolo, codice fiscale 00760070177, Partita IVA 00577230980 in persona del Responsabile dell'Area Amministrativa Dott. Luca Masneri, nato a Breno (BS), il 13.10.1982, CF: [redacted] e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'Ente, con l'assistenza del Sig. Mariotto Patrizia, in rappresentanza della parte proprietaria, da una parte;

PARTE CONDUTTRICE

- **Sig. Mazzucchelli Claudio** nato a Sondrio il 26.8.1976, ed ivi residente in [redacted], C.F. [redacted] professione imprenditore agricolo, con l'assistenza del Sig. Costa Luca;

PREMESSO

- che oggetto del presente accordo sono alcuni terreni e fabbricati rurali siti in Comune censuario di Edolo così catastalmente identificati nel NCT di Edolo: **Foglio 8** – Particelle nn. 2, 3, 4, 5, 18, 24, 33 e 27 **Foglio 9** – Particelle nn. 1, 3, 7 **Foglio 10** – Particelle nn. 64, 79, 104, 123 **Foglio 39** – Prticella n. 60 FABBRICATO:

Foglio 8 – Particelle nn. 31 e 34, che le parti dichiarano di ben conoscere;

- che la parte conduttrice ha richiesto alla parte proprietaria che gli vengano concessi in affitto i terreni in oggetto;

- che la parte proprietaria ha deliberato con atto della Giunta Comunale n. -- del ------- la concessione in affitto dei terreni predetti, a condizione che tutte le clausole contrattuali siano formalizzate con l'intervento e l'assistenza dei rispettivi rappresentanti professionali di categoria, che con la loro firma legittimano l'accordo;

- che interpretando la comune volontà delle parti comparenti e constatato l'interesse del Sig. Mazzucchelli Claudio di ottenere la concessione dei terreni per lo svolgimento della attività agricola, i rappresentanti sindacali hanno proposto la stipula del contratto in deroga alla richiamata normativa di cui alla legge 203/82 precisando che la validità delle intese raggiunte è riconosciuta dagli artt. 23 e 29 della legge n. 11 dell'11.02.71 nonché dagli artt. 45 e 48 della legge 203/82,

- che tutto ciò costituisce parte integrante e sostanziale delle pattuizioni che seguono,

si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1

Con la sottoscrizione del presente accordo, stipulato ai sensi dell'art. 45 Legge n. 203/1982, il Comune di Edolo, nella persona del Sig. Masneri Luca da' e concede in semplice affitto e non altrimenti alla parte conduttrice, nella persona del Sig. Mazzucchelli Claudio che allo stesso titolo accetta ed assume, i terreni e i fabbricati in premessa identificati.

Art. 2

L'affittuario è autorizzato ad esercitare nell'alpeggio di cui al presente contratto le attività di pascolamento dell'alpe, durante il periodo di monticazione previsto dal piano silvopastorale dal 15 giugno al 10 settembre.

La durata del presente contratto viene concordemente stabilita ed accettata dalle parti, in deroga all'art. 1 e/o 22 Legge n. 203/1982, per il periodo di monticazione degli anni 01/03/2020 – 31/12/2024 non rinnovabile tacitamente. In tale data la parte conduttrice, si impegna per sé, successori ed altri aventi causa, a porre nella piena e completa disponibilità della proprietà, liberi da persone e cose sue e/o di terzi, i terreni e fabbricati in oggetto, ovviamente senza alcun indennizzo, senza bisogno di alcuna disdetta, questa data ed accettata ora per allora e senza altre formalità .

Art. 3

Considerando le caratteristiche dei terreni in oggetto, e tenuto conto della loro fertilità, il canone di affitto annuo, in deroga agli artt. 9 e seguenti, Legge n. 203/1982, viene concordemente stabilito ed accettato dalle parti nella somma annua di denaro di Euro 3.800,00 (tremilaottocento/00). Tale somma dovrà essere versata al domicilio della parte proprietaria come segue:

- acconto di € 1.900,00 entro l'1 giugno di ciascun anno,
- saldo pari ad € 1.900,00 entro l'1 settembre di ciascun anno.

Art. 4

Le spese di registrazione si intendono a carico della parte conduttrice.

Art. 5

Per tutto quanto non previsto nel presente, le parti fanno unitamente riferimento alla vigente legislazione, al Codice Civile ed al Capitolato per la

conduzione dei fondi rustici nella provincia di Brescia, redatto dal Notaio dott. Antonio Locatelli nel 1955.

Art. 6

Le parti, nel concordare espressamente di rilasciare, come rilasciano, ampia ed incondizionata garanzia liberatoria nei confronti delle Organizzazioni Professionali di Categoria, intervenute a prestare l'assistenza di legge nelle persone dei signori: Mariotto Patrizia, rappresentante della Organizzazione Professionale di categoria parte proprietaria e Costa Luca, rappresentante della Organizzazione Professionale di categoria per la parte affittuaria, si danno reciprocamente atto e convengono che il presente accordo è stipulato in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia di contratti di locazione di fondi rustici ed ai sensi dell'art. 45 Legge n. 203 del 3/5/1982.

In particolare, pienamente a conoscenza del disposto dell'art. 45 della Legge n. 203/1982, reciprocamente riconoscono e dichiarano:

a) di essere state ritualmente assistite dalle rispettive Organizzazioni Professionali di Categoria, cosi come sopra rappresentate, sin dall'inizio ed in ogni fase della formazione del presente accordo,

b) di essere state dettagliatamente informate dalle stesse di tutti i propri diritti e delle conseguenze giuridiche non solo dell'accordo nel suo insieme ma anche di ogni patto e clausola dello stesso,

c) di considerare essenziale al contratto ogni suo patto ed in particolare quello della sua durata, dichiarando che diversamente lo stesso non sarebbe stato concluso,

d) che alla firma del presente accordo erano personalmente e contestualmente presenti le parti ed i rappresentanti delle Organizzazioni

Professionali di Categoria, così come sopra individuati.

Tutti i sottoscritti firmatari del presente accordo, in relazione a quanto previsto dalla Legge 675/96, esprimono il loro consenso al trattamento dei propri dati finalizzato esclusivamente alla gestione amministrativa del contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Comune di Edolo:

L'affittuario:

Il rappresentante della Organizzazione Professionale di categoria parte proprietaria:

Il rappresentante della Organizzazione Professionale di categoria parte affittuaria:

COMUNE DI EDOLO PROVINCIA DI BRESCIA

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 della Tabella All. B, prevista dall'art. 28 del DPR 955/1982.

CONTRATTO DI AFFITTO STIPULATO A MEZZO DI ACCORDO IN DEROGA AI SENSI DELL'ART. 45 LEGGE N. 203/1982 - **STAIN**

Il giorno _____, del mese _____, dell'anno _____, presso la sede della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti:

TRA

Il Comune di Edolo, codice fiscale 00760070177, Partita IVA 00577230980, in persona del Responsabile dell'Area Amministrativa dott. Luca Masneri, nato a Breno (BS), il 13.10.1982, CF: [redacted] e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'Ente, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione di Giunta Comunale n. ---- del -------, con l'assistenza del Sig. Mariotto Patrizia, in rappresentanza della parte proprietaria; Parte Proprietaria

E

Il Sig. Comensoli Enrico, nato a Edolo il 3.7.1971, ed ivi residente in Via [redacted], C.F. [redacted], imprenditore agricolo, con l'assistenza del Sig. Costa Luca; Parte Conduttrice

PREMESSO

- che il Comune di Edolo è proprietario dei seguenti terreni, ubicati nel Comune censuario di Edolo è catastalmente identificati nel NCT di Edolo al:

Foglio 69 n. 8 superficie (ha) 28,00.00

Foglio 69 n. 9 superficie (ha) 1,4497

Foglio 69 n. 10 superficie (ha) 6,3419

Foglio 69 n. 11 superficie (ha) 16,50

Foglio 69 n. 13 superficie (ha) 1,82

che le parti dichiarano di ben conoscere;

- che la parte conduttrice ha richiesto alla parte proprietaria che gli vengano concessi in affitto i terreni in oggetto;

- che la parte proprietaria ha deliberato con proprio atto ---- del ----- la concessione in affitto dei terreni predetti, a condizione che tutte le clausole contrattuali siano formalizzate con l'intervento e l'assistenza dei rispettivi rappresentanti professionali di categoria, che con la loro firma legittimano l'accordo;

- che interpretando la comune volontà delle parti comparenti e constatato l'interesse del Sig. Comensoli Enrico di ottenere la concessione dei terreni per lo svolgimento della attività agricola, i rappresentanti sindacali hanno proposto la stipula del contratto in deroga alla richiamata normativa di cui alla legge 203/82 precisando che la validità delle intese raggiunte è riconosciuta dagli artt. 23 e 29 della legge n. 11 dell'11.02.71. nonché dagli artt. 45 e 48 della legge 203/82,

Tutto ciò premesso,

si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2

Con la sottoscrizione del presente accordo, stipulato ai sensi dell'art. 45 Legge n. 203/1982, il Comune di Edolo, nella persona del Dott. Masneri

Luca concede in semplice affitto e non altrimenti alla parte conduttrice, nella persona del Sig. Comensoli Enrico, che allo stesso titolo accetta ed assume, i terreni in premessa identificati.

Art. 3

L'affittuario è autorizzato ad esercitare nell'alpeggio di cui al presente contratto le attività di pascolamento dell'alpe, durante il periodo di monticazione previsto dal piano silvopastorale dal 15 giugno al 10 settembre.

La durata del presente contratto viene concordemente stabilita ed accettata dalle parti, in deroga all'art. 22 Legge n. 203/1982, per il periodo di monticazione degli anni 01/03/2020 – 31/12/2024 non rinnovabile tacitamente. In tale data la parte conduttrice, si impegna per sé, successori ed altri aventi causa, a porre nella piena e completa disponibilità della proprietà, liberi da persone e cose sue e/o di terzi, i terreni in oggetto, senza alcun indennizzo, senza bisogno di alcuna disdetta, e la data è accettata ora per allora e senza altre formalità.

Art. 4

Considerate le caratteristiche dei terreni in oggetto, e tenuto conto della loro fertilità, il canone di affitto annuo, in deroga agli artt. 9 e seguenti della Legge n. 203/1982, viene concordemente stabilito ed accettato dalle parti nella somma di Euro 150,00 (cinquanta/00). Tale somma dovrà essere versata al domicilio della parte proprietaria in unica soluzione entro l'1 giugno di ciascun anno.

Art. 5

Le spese di registrazione si intendono a carico della parte conduttrice.

Art. 6

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alla vigente legislazione, al Codice Civile ed al Capitolato per la conduzione dei fondi rustici nella provincia di Brescia, redatto dal Notaio dott. Antonio Locatelli nel 1955.

Le parti, nel concordare espressamente di rilasciare, come rilasciano, ampia ed incondizionata garanzia liberatoria nei confronti delle Organizzazioni Professionali di Categoria, intervenute a prestare l'assistenza di legge nelle persone dei signori: Mariotto Patrizia, rappresentante della Organizzazione Professionale di categoria parte proprietaria e Costa Luca, rappresentante della Organizzazione Professionale di categoria per la parte affittuaria, si danno reciprocamente atto e convengono che il presente accordo è stipulato in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia di contratti di locazione di fondi rustici ed ai sensi dell'art. 45 Legge n. 203 del 3/5/1982.

In particolare, pienamente a conoscenza del disposto dell'art. 45 della Legge n. 203/1982, reciprocamente riconoscono e dichiarano :

a) di essere state ritualmente assistite dalle rispettive Organizzazioni Professionali di Categoria, cosi come sopra rappresentate, sin dall'inizio ed in ogni fase della formazione del presente accordo,

b) di essere state dettagliatamente informate dalle stesse di tutti i propri diritti e delle conseguenze giuridiche non solo dell'accordo nel suo insieme ma anche di ogni patto e clausola dello stesso,

c) di considerare essenziale al contratto ogni suo patto ed in particolare quello della sua durata, dichiarando che diversamente lo stesso non sarebbe stato concluso,

d) che alla firma del presente accordo erano personalmente e contestualmente presenti le parti ed i rappresentanti delle Organizzazioni Professionali di Categoria, così come sopra individuati.

Tutti i sottoscritti firmatari del presente accordo, in relazione a quanto previsto dalla Legge 675/96, esprimono il loro consenso al trattamento dei propri dati finalizzato esclusivamente alla gestione amministrativa del contratto.

Il Comune di Edolo:

L'affittuario:

Il rappresentante della Organizzazione Professionale di categoria parte proprietaria:

Il rappresentante della Organizzazione Professionale di categoria parte affittuaria: